



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE di PACE di CAMPI SAL.

Il Dr. Avv. Vincenzo Baldassarre ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella **causa civile** iscritta al numero del ruolo generale a margine indicato, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 16.04.2010, **promossa da:**

* _____, res. in Campi Sal., ivi elett. dom. alla via F.lli Cervi, 21, studio dell'avv. _____, che lo rappresenta per mandato sul ricorso notificato in data 01.09.09- **Ricorrente.**

CONTRO

***Equitala Lecce Spa.**, in persona dell'Amministratore Delegato, corr. in Lecce alla via D. Birago, 60/A, elett. dom. a Soletto alla via Mad. di Leuca,3, nello studio dell'avv. _____ che la rappresenta con mandato in calce all'atto di citazione di controparte-

Resistente.

***** OOO *****

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 1/09/09 Ir _____ o opponeva l'atto di preavviso di Fermo Amministrativo di Veicoli relativo al Fascicolo (Cartella Esattoriale) n. 059.2 _____, con il quale Equitalia Lecce Spa. invitava il presunto debitore _____ <<a provvedere, entro venti giorni dalla data della presente, a pagamento di quanto dovuto (?) presso:Decorso tale termine, in assenza di pagamenti da parte sua o di annullamenti disposti dall'ente creditore, iscriveremo presso il P.R.A. che determina il divieto di circolazione, con applicazione ai contravventori della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 214, co. 8°, del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 (da e. 714 a e. 2.859)>>

Il ricorrente proponeva ricorso ai sensi di cui all'art. 615 Cpc. e contestava il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sebbene non ancora iniziata, disconoscendo l'esistenza del credito per il quale Equitalia Spa. ha inteso procedere; e sostenendo comunque tale credito non dovuto per non avere il ricorrente mai avuto legale conoscenza degli atti pregressi e presupposti, posti a fondamento del diritto vantato dall'Ente creditore rimasto peraltro sconosciuto, (e di cui peraltro non vi è la prova in atti che detto credito si sia legittimamente formato) e quindi lamenta la mancanza del 'titolo esecutivo valido' per potere iniziare il procedimento monitorio di pagamento di somme *come indicate* nel suddetto "preavviso di fermo". Elencava inoltre le nullità formali, oltre che sostanziali, del credito vantato: (-nullità-inesistenza della notifica del provvedimento impugnato; -omessa indicazione del verbale di contravvenzione al codice della strada; -mancata indicazione del termine di impugnazione del provvedimento e della Autorità

N. 558/10 P.T.
 Sent.
 N. _____ Cont.
 N. _____ Cron.
 N. _____ Rep.

N. _____ / _____ Sent.

N. _____ Gen.
 N. _____ R. Cron.
 N. _____ R.

*Oppos. a
 Fermo Amm.*

competente alla impugnazione; -mancata indicazione del responsabile del procedimento e sua sottoscrizione; *omessa allegazione della cartella esattoriale* di riferimento, quale fonte del credito vantato).

-Si costituiva Equitalia Lecce Spa., la quale eccepiva la *inoppugnabilità* del preavviso di fermo amministrativo, <<stante la natura di semplice preavviso di esecuzione, e quindi non ricompreso nell'art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1992, mentre lo è l'atto di fermo amministrativo>>. Si riportava poi a quanto dedotto negli altri punti come riportati nel proprio atto difensivo-

All'udienza del 16.04.2010, dopo deduzioni e precisazioni delle conclusioni il giudice tratteneva la causa per decisione.

Motivi della decisione

Sulla preliminare questione di inoppugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, nel quale tuttavia si minaccia, dopo la decorrenza del termine perentorio di giorni 20, la "*iscrizione la PRA di Lecce dello effettivo 'fermo' del veicolo, che determina il divieto di circolazione, con applicazione ai contravventori della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 214, com. 8° del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (da e. 714 a e. 2.859)*", ossia un danno, sotto molti profili rilevante, ritenuto ingiusto e comunque non dovuto, il giudice ritiene dover rilevare in proposito:

Recente ma consolidata giurisprudenza della S.C. ha stabilito la ricorribilità della Cartella esattoriale, proposta ai sensi della Legge n. 689/1981, art. 22, com. 3° - quando con essa si contesta la nullità o inesistenza del titolo esecutivo, per omessa o illegittima notifica del verbale di contestazione originario, quale presupposto necessario per l'acquisizione delle somme sanzionate in capo all'Ente creditore "per fare recuperare al ricorrente l'esercizio del mezzo di tutela riguardo agli atti sanzionatori"; <<quando invece tali atti siano stati regolarmente notificati, la notificazione della cartella può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cpc., per i fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; ovvero alla opposizione agli atti esecutivi in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale>> (Cass. Civ., sez. unite, 10 agosto 2000, n. 562)-

Sulla premessa infatti che la cartella esattoriale è inizio di procedimento esecutivo paragonabile all'atto di precetto, quando il ricorrente lamenta motivi di impugnazione che attengono alla contestazione del credito vantato per fatti sopravvenuti, la forma stabilita per l'impugnazione, afferma la Cassazione, poiché il procedimento è oramai operante in una fase di esecuzione del credito, non può più essere l'opposizione ex art. 22, L. n. 681981, ma va proposta con atto di citazione ai sensi di cui all'art. 615 cpc., con la conseguenza che il giudice dovrà dichiarare la inammissibilità del ricorso-

Discende da ciò che qualunque atto successivo alla notifica della Cartella esattoriale, riguardando specificatamente il processo di riscossione del credito, sia con la forma del "preavviso di fermo amministrativo, sia con la forma della riscossione diretta, a mezzo di notifica del "fermo amministrativo" ricade inevitabilmente nell'ambito del procedimento di



esecuzione, comunque opponibile ai sensi di cui all'art. 615, comma 1°, cpc.-

Con tale mezzo il debitore escusso, o comunque minacciato di escussione (non più suscettibile di essere considerato 'soggetto contribuente o trasgressore' agli effetti del Dpr n. 602/1973), ha diritto di avvalersi della norma generale del codice civile che prevede all'art. 615 com. 1°, di contestare alla parte istante di procedere alla esecuzione forzata, chiedendo al giudice di volere instaurare un normale e ordinario processo di accertamento finalizzato alla sussistenza e validità del titolo esecutivo acquisito e fatto valere nei suoi confronti, posto che tale 'titolo esecutivo'- in forza del quale ha minacciato di instaurare o ha instaurato direttamente il processo esecutivo in suo danno si asserisce non essere stato portato alla conoscenza del debitore escusso (o minacciato di escussione)-

E' come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa, ed il creditore che ne richiede il pagamento ha obbligo di esibire il titolo (cambiale)-.

Nel caso di specie, l'Ente incaricato per la riscossione, ha sempre "l'obbligo di produrre l'atto a cui -quando da lui è stato richiamato espressamente- si è fatto riferimento", (nella specie la cartella esattoriale)-

Oltretutto va evidenziato che appare del tutto evidente che l'Ente di riscossione aveva il pieno diritto, sulla base della asserita certezza degli atti presupposti, di cui assume di essere in possesso, di realizzare la diretta esecuzione del provvedimento con la notifica del 'Fermo Amministrativo'- che è certamente ed indiscutibilmente atto impugnabile con l'azione prevista ex art. 615 cpc. - Appare dunque abbastanza strano e dubbio il fatto che si utilizzi il mezzo della comunicazione del 'preavviso di fermo', contenente ugualmente la contestuale minaccia "*di iscrivere il fermo presso il P.R.A., che determina il divieto di circolazione del veicolo, ecc.....*", per sottrarsi all'obbligo di produrre tutta la doverosa documentazione facente parte del regolare titolo esecutivo, così incutendo al soggetto presunto debitore la convenienza di 'pagare il dovuto', evitando, senza danno, il rischio di dovere incorrere in una opposizione che lo obbliga a dare la prova della esigibilità del credito vantato. Ove tale situazione creditoria è certa ed esigibile dunque lo stesso Ente creditore ha il pieno diritto di procedere al regolare 'Fermo amministrativo' - Allo stato però non vi è la prova piena della regolarità della esistenza del titolo esecutivo idoneo a proseguire nella iscrizione del fermo al PRA, con le conseguenze ulteriori delle sanzioni applicabili in caso di mancato pagamento. Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di 'avvenuta notifica della Cartella esattoriale', senza la produzione della cartella medesima, per il riscontro sostanziale del numero corrispondente di cartella.

Il ricorso dunque, allo stato, va accolto.

Quanto alle spese di causa, sussistendo motivi di equità e di o.p. le stesse vanno compensate tra le parti.


P. Q. M.



A handwritten signature or set of initials, possibly "M", written in dark ink on the right side of the page.

Il giudice di pace di Campi Sal., Dr. Avv. Vincenzo Baldassarre, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , contro Equitalia Lecce Spa., con atto notificato in data 1.09.09, così decide:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara nullo ed inefficace il dedotto provvedimento di Avviso di Iscrizione di Fermo Amministrativo impugnato, con ogni effetto e conseguenza di legge.
-Compensa le spese di causa tra le parti.
Campi Sal., di, 16.04.2010.

Il G. di P.
Dr. avv. Vincenzo Baldassarre



Depositato in Cancelleria 23 GIU 2010
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B3
Dot. Cosimo Sozzo

